

COMUNE DI CAMPODENNO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 43/2020 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CAMPODENNO AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO 2017, N. 100 E DALL'ART 7 DELLA L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18.00** nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori (collegati in videoconferenza attraverso la piattaforma Lifesizecloud), secondo quanto stabilito dal Sindaco con proprio decreto n. 02/2020 di data 24/04/2020.

Presenti i signori:

BIADA DANIELE	Sindaco
BERTOLAS GIANLUCA	Consigliere
CALLOVI ROSELLA	Consigliere
CATTANI ARMANDO	Consigliere
CATTANI MANUEL	Consigliere
CATTANI MARCELLO	Consigliere
CRISTAN ELISA	Consigliere
DAL RI' GIANLUCA	Consigliere
IOB ROMINA	Consigliere
PANIZZA FRANCO	Consigliere
PEDO' OSCAR	Consigliere
PEZZI CARLO	Consigliere
PEZZI NICOLA	Consigliere
PORTOLAN IGOR	Consigliere
ZANOTTI GABRIELE	Consigliere

Assenti	
giustificati	Ingiustificati
x	

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Il Sindaco e il segretario comunale attestano che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del consiglio comunale approvate con Decreto Sindacale n. 02/2020 di data 24/04/2020 che il collegamento in videoconferenza ha rispettato i requisiti fissati nel decreto stesso.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor BIADA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e l'art. 5 dello Statuto comunale;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 della Legge Provinciale. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 – come modificato dal testo richiamato art. 7 della L.P. n. 19/2016 cit.- gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016 cit.;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24 co. 1 della L.P. n. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 co. 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

➤ per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

➤ allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 co. 3)

➤ qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 co. 7).

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono

servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Campodенно e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S. P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, co. 1, d.lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Premesso che in base all'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 della legge in parola (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP).

Rilevato che ai sensi dell'art. 24 del TUSP le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Precisato che per effetto dell'art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016, il Comune deve provvedere, con atto aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute e ad adottare un programma di razionalizzazione soltanto qualora detenga delle partecipazioni in società i cui presupposti non rientrino in quelli indicati dalle norme di legge.

Tenuto conto che i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 co. 3 bis e 3 bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 co. 4 della L.P. n. 27/2010 cit. - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00- Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse

- generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Considerato che ai sensi del citato art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione;

Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato A;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giuntale n. 44 del 26 agosto 2015, inviato alla Corte dei Conti con nota n. 1895 del 31 agosto 2015.

Richiamata la propria delibera del 28 novembre 2019, n. 33 relativa alla ricognizione di tutte le società partecipate dal Comune di Campodeno alla data del 31 dicembre 2018, regolarmente comunicata al MEF e alla Corte dei Conti, dal cui esito è emersa la volontà di non procedere ad alcuna dismissione o alienazione delle partecipazioni possedute, confermando i contenuti del piano operativo adottato dalla Giunta comunale con delibera n. 29 del 08 aprile 2015, ai sensi dell'art. 1, c. 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Rilevato che nel corso dell'esercizio 2019:

a) non è variato nulla per quanto concerne le società partecipate dal Comune corrispondenti a **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA, DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA, PRIMIERO ENERGIA SPA e TARENTINO DIGITALE SPA** e che sono confermati i presupposti in base ai quali l'Ente aveva deciso di non dismettere alcuna partecipazione posseduta;

b) per quanto concerne il **CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO SCRL**, dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 emerge che la società ha chiuso con una perdita di esercizio pari ad €uro 19.836,00.

Tale risultato è stato condizionato da un evento eccezionale ed indipendente dall'attività della

centralina. In data 25 novembre 2019 a seguito di movimentazioni di terra e roccia collegate ad una bonifica agraria in località "Maso del Vast" in c.c. Sporminore eseguiti dall'impresa "Costruzioni ICES Srl" su pp.ff di proprietà della stessa impresa e di terzi soggetti privati, è stata pesantemente danneggiata la tubazione che porta l'acqua irrigua dal rio Lovernatico alla centrale idroelettrica.

All'interno dell'area oggetto di "bonifica agraria" interessata anche da abuso edilizio contestato dal Comune di Sporminore, risulta collocata una condotta, avente una portata di 250 litri/s, per la derivazione di acqua che parte dall'opera di presa realizzata in prossimità del torrente Lovernatico, in c.c. Sporminore e percorre, interrata, l'abitato di Sporminore, le campagne sottostanti e la strada provinciale SP 67, per poi attraversare il torrente Noce sino a raggiungere la centralina idroelettrica di proprietà del Consorzio Elettrico Lovernatico Scarl.

La gestione della tubazione è effettuata da una seconda società, la "C.M.B. SERVIZI s.c.a." sempre con sede in TON, Fraz. Masi di Vigo, n. 8.

L'acqua condotta, attraverso la tubazione in questione, in conformità alle concessioni rilasciate dalle competenti autorità, viene quindi utilizzata a fini irrigui dal Consorzio di Miglioramento Fondiario di Masi di Vigo dal 1 aprile al 30 settembre, mentre, dal 1 ottobre al 30 aprile, viene impiegata a scopi idroelettrici dal Consorzio Elettrico Lovernatico scarl.

La tubazione di proprietà di CMB Castelletto Masi Bastianelli sca viene utilizzata dal Consorzio Lovernatico in base ad un contratto di affitto stipulato in data 15 marzo 2009.

la rottura della tubazione ha causato l'interruzione della produzione di energia elettrica con conseguente azzeramento dei ricavi da tale data e fino alla chiusura dell'esercizio (31/12/2019).

La società ha presentato richiesta di risarcimento del danno subito alla società "CMB Castelletto Masi Bastianelli sca" proprietaria della tubazione danneggiata.

Anche i Comuni di Campodeno e Sporminore, proprietari della quota societaria al 25% cadauno, si sono attivati in tal senso con la messa in mora nei confronti sia della società proprietaria della tubazione che della seconda società che ha in gestione la tubazione di adduzione.

Alla luce di quanto sopra esposto si prende atto che il disavanzo evidenziato al 31/12/2019 è dovuto all'interruzione di produzione di energia elettrica provocato dall'interruzione di approvvigionamento di acqua per rottura della tubazione di adduzione e che sono in corso azioni legali finalizzate al ripristino della tubazione (già avvenuto seppur in forma provvisoria nel mese di aprile c.a.) ed al ristoro di tutti i danni patiti dal Consorzio Elettrico Lovernatico e dai Comuni di Campodeno e Sporminore.

Si ritiene pertanto di mantenere la partecipazione posseduta del CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO SCARL e verificare gli esiti delle azioni civili in corso.

c) per quanto concerne L' AZIENDA PER I TURISMO VAL DI NON SOC. COOP. dalla nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019 emerge che la società ha chiuso con una perdita di esercizio pari ad €uro 26.583,00. In generale l'esercizio 219 è stato positivo in termini di risultati raccolti ma la gestione economica ha dovuto ricalibrare nel corso dell'esercizio a seguito di un minore trasferimento di risorse pubbliche, di entrate inferiori alle aspettative sul progetto castelli e del nuovo accordo quadro di gestione del Museo Retico.

Inoltre la nuova legge provinciale sul turismo prevederebbe cambiamenti importanti per l'APT Val di Non che non verrà più riconosciuta come ente autonomo ma sarà armonizzata con un altro Ente (probabilmente con l'Ente più vicino APT Val di Sole).

La riforma prevede inoltre la ristrutturazione dei bilanci delle APT che non potranno avere più un finanziamento pubblico superiore al 49% della totalità del proprio Bilancio. Il 2020 sarà pertanto importante anche alla luce del relativo risultato di esercizio.

Si ritiene di conservare la quota societaria in attesa degli eventi successivi alla modifica della legge provinciale sul turismo.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte

integrante e sostanziale;

Ritenuto di confermare i contenuti del richiamato piano operativo e di mantenere la situazione attuale in quanto le partecipazioni del comune soddisfano i requisiti previsti dalla normativa sopra richiamata;

Visti:

- Visto il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite.
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;
- Il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consiliare n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 28.01.2016;
- il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L e s.m.;
- la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 09/04/2019, esecutiva a termini di legge con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno per l'esercizio finanziario 2019 e del bilancio pluriennale 2019-2021 , con i relativi allegati;
- la deliberazione giunta n. 26 del 18/04/2019, esecutiva a' termini di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'anno 2019;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 53 co. 2 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Si allontana prima della votazione il consigliere Zanotti Gabriele;

Con voti favorevoli unanimi, su n. 13 consiglieri presenti e votanti per appello nominale;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, elencate nel seguente prospetto, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

Denominazione società	% Quota di partecipazione
CONSORZIO ELETTRICO DEL LOVERNATICO	25,00
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	0,51
AZIENDA PER IL TURISMO VAL DI NON - Società cooperativa	0,19
TRENTINO DIGITALE SPA	0,0128
DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	0,00025
PRIMIERO ENERGIA	0,057

2. di dare atto che per le motivazioni indicate nell'allegato A non si ritiene di proporre alcuna dismissione o alienazione delle società partecipate dal Comune, confermando i contenuti del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612 ,legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera giunta n. 29 del 08 aprile 2015.

3. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune.

4. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, decreto correttivo.

5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P.

6. di dichiarare, la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi del comma 3 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Daniele Biada

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Ivana Battaini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.